

OPPORTUNITA'

CORONAVIRUS

22 luglio 2021

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

In breve

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 191910, con cui vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del nuovo Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. La comunicazione relativa all'ammontare delle spese sostenute può essere presentata dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021.

TES/RS 179/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#)

Il contesto

L'art. 32 del Decreto Sostegni bis⁽¹⁾ riconosce un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19.

Per il 2021 le risorse disponibili per questa misura sono pari a € 200 milioni, con un limite massimo per beneficiario pari a € 60.000.

Il 15 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 191910⁽²⁾, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito.

Soggetti beneficiari

Possono richiedere il credito d'imposta per la sanificazione i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale⁽³⁾.

Spese ammissibili e utilizzo del credito

Il credito d'imposta spetta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è stata svolta l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;

- l'acquisto di DPI⁽⁴⁾, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza⁽⁵⁾, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta non è cedibile e può essere utilizzato dai beneficiari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione relativa all'ammontare delle spese ammissibili sostenute deve essere presentata, direttamente dal beneficiario o da un intermediario abilitato, in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

La presentazione deve essere effettuata dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021⁽⁶⁾, utilizzando l'apposito modello approvato, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Entro al massimo 5 giorni della presentazione della richiesta, sarà pubblicata nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate una ricevuta che ne attesta la presa in carico o il respingimento, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Note

(1) DL n. 73/2021, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 123 del 25 maggio 2021, riportante le "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

(2) [Provvedimento del 15 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, Prot. 191910/2021](#);

(3) A condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34;

(4) Conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

(5) Conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

(6) In questo periodo è possibile sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa con una nuova; l'ultima comunicazione inserita sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.